

STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE RIVIERA BASSA FRIULANA Riviere Basse Furlane

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente statuto, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (in seguito legge regionale), stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'Unione territoriale intercomunale denominata Riviera bassa friulana – Riviere basse furlane (in seguito Unione).
2. L'Unione è composta dai Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Ronchis, San Giorgio di Nogaro.
3. L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa regionale e ad essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali e s.m.i., di seguito sinteticamente indicato come "TUEL".
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Art. 2 (Finalità)

1. L'Unione persegue come obiettivi:
 - a) la valorizzazione del territorio in essa ricompreso;
 - b) l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;
 - c) lo sviluppo territoriale, economico e sociale dell'intero ambito territoriale di riferimento;
 - d) l'innalzamento e l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in termini di accesso agli stessi da parte della collettività;
 - e) la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l'ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
 - f) la tutela delle minoranze linguistiche, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione, dell'art. 3 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della conseguente normativa statale e regionale;
 - g) la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
 - h) la tutela dei beni comuni e la salvaguardia ambientale e paesaggistica del territorio secondo principi di sostenibilità e solidarietà con le generazioni future;
 - i) il riconoscimento delle singole Comunità, incluse quelle frazionali, come elementi fondamentali del sistema sociale, culturale ed economico del territorio, e del loro diritto a gestire in modo autonomo i propri beni collettivi, i propri diritti, compresi quelli di uso civico e le attività di interesse generale.
2. L'Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

Art. 3 (Sede stemma e gonfalone)

1. L'Unione ha la propria sede legale nel Comune di Latisana.
2. Nell'ambito del territorio corrispondente a quello dei Comuni aderenti possono essere altresì costituiti sedi e uffici distaccati, anche all'interno di singole sedi comunali.
3. L'Unione ha il proprio stemma e il proprio gonfalone. Le rispettive descrizioni saranno contenute nel Regolamento.
4. Il gonfalone riporta lo stemma istituzionale dell'Unione. L'uso del gonfalone è consentito previa autorizzazione del Presidente dell'Unione, nei termini previsti dal regolamento.
5. La riproduzione e l'uso del nome e dello stemma dell'Unione è autorizzato dal Presidente.

Art. 4 **(Rapporti con gli enti aderenti)**

1. L'Unione riconosce nel collegamento con i Comuni aderenti un elemento strategico per la propria piena funzionalità e la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio.
2. Oltre a quanto previsto dal presente Statuto, l'informazione e i rapporti tra i Comuni aderenti e gli organi dell'Unione sono assicurati attraverso lo svolgimento di una specifica funzione di coordinamento attribuita all'Ufficio di Presidenza dell'Unione, nonché da una comunicazione costante realizzata attraverso l'apposito sito web dell'Unione.
3. Le comunicazioni tra gli enti aderenti all'Unione – informazioni, comunicazioni, richieste di dati e notizie - avvengono, di norma, per via telematica.

Art. 5 **(Durata, recesso e scioglimento)**

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono recedere dall'Unione dopo dieci anni dall'adesione con deliberazione approvata dal Consiglio comunale, fatti salvi termini più brevi previsti dalla norma
3. Il recesso decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.
5. In caso di recesso dall'Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l'Assemblea ne delibera lo scioglimento.
6. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo Comune torna nella dotazione organica del Comune stesso. L'Unione può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione. Qualora la procedura di recesso sia attivata da più di un ente, anche in momenti non contestuali, la ricollocazione di una quota del personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione all'interno dei comuni recedenti, farà parte di appositi accordi tra le parti. E' fatta salva una eventuale diversa disciplina di legge e/o di contratto di lavoro.

Art. 6 **(Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento e recesso)**

1. Nei casi di scioglimento, recesso dall'Unione e recesso dalle funzioni, il Direttore dell'Unione predisponde un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e

delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi. Il piano è allegato ad un'apposita convenzione che disciplina l'applicazione operativa delle clausole riportate nei precedenti articoli.

2. In caso di recesso, salvo specifici accordi intercorsi tra il comune interessato e l'Unione, il comune recedente:

- resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l'ente, come derivanti dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione;

- resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

3. In caso di recesso, il comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in maniera da garantire la continuità amministrativa.

4. Entro la data fissata per il recesso il comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'Unione.

5. In caso di scioglimento dell'Unione, il comune già facente parte dell'Unione resta obbligato, nei confronti degli enti o soggetti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempiute verso l'Unione, come derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il comune e l'ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

6. Nei casi di uscita dall'Unione o di recesso da funzioni, il comune 'uscente' rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Ha diritto invece alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti, calcolata secondo i criteri determinati dall'Assemblea. Qualora il patrimonio non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità devono essere concordate specifiche compensazioni da riportare nel piano di cui al comma 1.

7. Il piano di cui al comma 1 è approvato dall'Assemblea dell'Unione e, tranne il caso dello scioglimento, si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate. Se l'accordo non viene sottoscritto, le determinazioni sulla regolazione dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un rappresentante dell'Unione, un rappresentante dell'ente uscente e un terzo componente scelto di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo componente, questi sarà designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con onere a carico dell'Unione.

Art. 7 (Subambiti)

1. Al fine di organizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati al c.2 mediante la loro localizzazione sul territorio, sono istituiti i seguenti Subambiti:

- *Subambito Annia di cui fanno parte i Comuni di Carlino, Marano Lagunare, Porpetto, San Giorgio di Nogaro.*
- *Subambito Stella di cui fanno parte i Comuni di Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco.*
- *Subambito Tagliamento di cui fanno parte i Comuni di Latisana e Ronchis.*

Il Comune di Lignano Sabbiadoro non fa parte di alcun subambito, ma potrà aderire ad uno dei subambiti previo consenso dei Comuni interessati.

2. Possono essere esercitati mediante subambiti le seguenti funzioni e servizi:

- *Polizia locale e polizia amministrativa locale;*
- *Gestione dei servizi tributari;*
- *Servizi finanziari e contabili e controllo di gestione;*
- *Opere pubbliche e procedure espropriative (di rilevanza comunale o interesse di subambito);*
- *Pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata.*

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina il funzionamento dei subambiti, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio e alla necessità di presidi o sportelli territoriali nonché disciplina l'organizzazione dei servizi svolti per i comuni non appartenenti ai subambiti.

4. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci di subambito è disciplinato da apposito regolamento.

5. Un Sindaco, nominato dalla Conferenza di cui al comma 4, coordina l'attività del subambito, concorre assieme al Presidente dell'Unione alla sovrintendenza del funzionamento del subambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, relativamente all'ambito territoriale di riferimento.

Art. 8

(Funzioni esercitate dall'Unione)

1. L'Unione esercita le seguenti funzioni:

- le funzioni comunali di cui agli articoli 10 e 11;
- le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata;
- le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata.

2. L'Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 26 della legge regionale, condividendo, a tale fine, gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i programmi informatici a disposizione. Le attività, saranno prese in carico dall'Unione a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Art. 9

(Applicazione dell'art. 29 della L.R 26/2014)

1. Il Comune di Lignano Sabbiadoro, secondo quanto disposto dal c.1, lett. a) dell'art. 29 della legge regionale continua ad esercitare in forma singola le seguenti funzioni di cui all'art.26 della medesima legge:

- *Polizia locale e polizia amministrativa locale;*
- *Attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;*
- *Gestione dei servizi tributari.*

2. Il Comune di Lignano Sabbiadoro, secondo quanto disposto dal c. 2 dell'art. 29 della L.R. 26/2014 continua ad esercitare in forma singola tutte le funzioni di cui all'art.27 della medesima legge.

3. In considerazione della scelta statutaria che attua il disposto dell'art. 29 della legge regionale, le funzioni di cui al precedente comma 1 vengono esercitate dai restanti Comuni, con le modalità di cui all'art. 27 della medesima legge regionale.

Art. 10 **(Funzioni comunali esercitate dall'Unione)**

1. L'Unione, a decorrere dalle date previste dall'art.12, esercita le funzioni comunali nelle seguenti materie:

- **Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo** consistente sia nella gestione totale dei dipendenti dell'Unione, sia nella gestione per conto dei Comuni delle sole incombenze amministrativo – contabili relative ai dipendenti dei singoli Comuni, incluse quelle legate alle risultanze relative alla gestione del rapporto di lavoro e dell'organizzazione degli uffici e dei servizi.

- **Sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6** (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006, nei contenuti e nelle modalità previste nella convenzione in essere per il conferimento della delega all'ente gestore approvata dall'assemblea dei Sindaci e fatte salve nuove previsioni normative;

- **Polizia locale e polizia amministrativa locale** rimanendo in capo ai Sindaci le funzioni di cui all'art.2 della Legge 7 marzo 1986, n°65 com e consentito all'articolo 1, commi 111, 112 e 113, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Detta funzione; ai sensi del precedente articolo 9, verrà esercitata con le modalità di cui all'art.27 della LR 26/2014

- **Attività produttive, compreso lo Sportello unico** identificati, più in particolare, nell'organizzazione e gestione dei servizi relativi all'industria, commercio, artigianato, agricoltura, silvicoltura, mediante la struttura dello Sportello Unico per le Attività Produttive secondo le vigenti normative. Detta funzione; ai sensi del precedente articolo 9, verrà esercitata con le modalità di cui all'art.27 della LR 26/2014

- **Catasto**, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente, che comprende:

a) conservazione, utilizzazione ed aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h, D.lgs 112/98, come previsto dall'art. 66 comma 1 lettera a) del D.lgs 112/98;

b) rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili, come previsto dall'art. 66 comma 1 lettera c) del D.lgs 112/98;

c) funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento come previsto dall'art.19 comma 5 del dl 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2012

d) consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale (Sportello Catastale Decentrato Associato);

e) certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata (equiparata alla visura catastale - Sportello Catastale Decentrato Associato);

f) cooperazione applicativa, funzionale, tecnica ed informatica, consentendo inoltre, senza oneri, all'agenzia del territorio ed agli altri enti preposti alla costituzione dell'anagrafe immobiliare, nonché al controllo del territorio ed all'allineamento delle banche dati catasto-comuni, l'accesso, anche per via telematica, agli archivi informatici (Applicazioni e sistemi informatici/informativi comunali/Unioni/CM).

- **Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale** consistente nell'elaborazione di indirizzi, obiettivi e strategie coerenti con una pianificazione di area vasta. Il Piano di Area Vasta dell'UTI rappresenta lo strumento di sviluppo urbanistico e socio-economico dell'Unione, con attenzione alla sua struttura storica, insediativa, infrastrutturale e funzionale, finalizzato ad omogeneizzare la pianificazione urbanistica comunale, oltre che di coordinare i diversi interventi che concorrono alla gestione del territorio.

- **Pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi** attuata per mezzo dell'approvazione del piano di emergenza dell'Unione risultante da tutti i piani comunali previsti dalla normativa vigente e il coordinamento delle connesse attività di prevenzione e intervento. Spettano in ogni caso ai Sindaci le funzioni di cui all'art.15, c.3 L. 225/1992 e quelle poste in capo agli stessi dalla legislazione regionale.

- **Statistica**, in sinergia con i servizi informatici, consiste nell'elaborazione di statistiche a supporto delle strategie dell'Unione e delle funzioni finanziarie, contabili e del controllo di gestione.

- **Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo** attuata mediante la creazione di una funzione in grado di intercettare e gestire opportunità europee ma anche regionali e nazionali in logica di rete tra i vari enti e/o soggetti privati in relazione alle ipotesi di interventi pianificate in maniera condivisa.

- **Gestione dei servizi tributari** consistente nel servizio di affiancamento e consulenza agli Organi comunali in materia di imposizione fiscale locale, nonché nella gestione dei servizi tributari dal punto di vista operativo mediante l'attivazione di una struttura in grado di effettuare le incombenze conseguenti alle decisioni in materia adottate dai singoli comuni. Detta funzione; ai sensi del precedente articolo 9, verrà esercitata con le modalità di cui all'art. 27 della LR 26/2014.

2. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo secondo le modalità di cui all'art.38, c.2 del presente Statuto.

3. Ai sensi dell'art. 4, c.2, della L.R. n. 20/2016 l'Unione esercita obbligatoriamente altresì le seguenti funzioni:

- **funzioni in materia di agricoltura** consistente nella concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), a favore dei Comuni, delle scuole di ogni ordine e grado della Regione, dei Servizi sociali dei Comuni e degli altri soggetti ai sensi dell' articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).

- **funzioni in materia di politiche sociali:** funzioni e gli interventi concernenti la tutela dei "Rom" di cui all' articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura Rom>> nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia).

- **funzioni in materia di politiche giovanili** di cui all' articolo 26, comma 1, della legge regionale 24/2006;

- **funzioni in materia di contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio:** le funzioni previste dal Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma

dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in relazione alle figure delle consigliere e dei consiglieri di parità operanti a livello di area vasta.

Art. 11

(ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata)

1. Nell'ambito dell'Unione, a decorrere dalle date previste dall'art.13 sono esercitate con le modalità di cui all'art. 27 le seguenti funzioni:

• **Programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza regionale** consistente nell'elaborazione del piano degli approvvigionamenti per i quale avvalersi della centrale unica di committenza regionale.

• **Servizi finanziari e contabili, controllo di gestione** consistenti nel:

- coordinamento e gestione complessiva dell'attività finanziaria dell'Unione e dei Comuni in essa compresi e del relativo sistema dei controlli anche in funzione delle norme in materia di patto di stabilità;

- supporto alle altre unità organizzative dell'Unione attraverso la redazione di valutazioni di natura finanziaria, necessarie all'espletamento delle loro funzioni;

- predisposizione dei documenti di programmazione annuale e pluriennale previsti dalle leggi vigenti e dei rendiconti;

- gestione del bilancio, riferita sia alla parte entrata che alla parte spesa corrente e di investimento;

- adempimenti fiscali;

- gestione degli adempimenti e dei rapporti con Tesorieri, organi di revisione, aziende e organismi partecipati.

• **Pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata** consistente nella gestione degli strumenti urbanistici – generali e attuativi – dei Comuni, controllo e monitoraggio dell'adeguatezza degli stessi, e degli altri strumenti di pianificazione ad essi collegati (piani zonizzazione acustica, piano del colore, piani del traffico, e altri piani di settore) eventuali predisposizione di varianti di minor entità, rapporti con i professionisti. Gestione delle pratiche edilizie e ogni altro adempimento previsto dalla LR 19/2009 e ss.mm.

• **Opere pubbliche e procedure espropriative** consistente nello svolgimento di tutte le attività legate alla realizzazione di Lavori pubblici, comprese eventuali procedure espropriative – ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e LR 14/2002 e ss.mm.

• **Procedure autorizzatorie in materia di energia.**

• **Organizzazione dei servizi pubblici d'interesse economico generale, ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.**

• **Edilizia scolastica e servizi scolastici** consistente nella costruzione, ristrutturazione, lavori di straordinaria manutenzione e allestimenti degli edifici e delle strutture adibiti a scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I° grado. I servizi scolastici attengono alla gestione ordinaria dei plessi (manutenzioni dei plessi e loro arredi), utenze, ristorazione scolastica, gestione di convenzioni e collaborazioni con istituzioni scolastiche, gestione dei progetti educativi nelle scuole, servizi in materia di diritto allo studio.

2. I responsabili dei servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati che ne facciano richiesta per le materie di cui al presente articolo, nel caso in cui la legislazione stabilisca che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni.

3. Le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo competono agli organi dei singoli Comuni.

4. I Comuni si avvalgono degli uffici dell'Unione per le funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione. (art.1, c.110 lett.a,b,c,d L.56/2014).

5. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo e la esplicano mediante il potere di direttiva nei confronti della governance dell'Unione.

Art. 12

(Tempistiche per l'avvio delle funzioni esercitate dall'Unione)

1. A decorrere dal 1° luglio 2016 prenderanno avvio le seguenti funzioni di cui all'art.26 della legge regionale 26/2014:

- **Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;**
- **Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;**
- **Statistica.**

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 vengono esercitate dall'Unione le seguenti 3 ulteriori funzioni di cui all'art.26 della Legge regionale :

- **Sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;**
- **Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale;**
- **Pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;**

2-bis. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. n. 20/2016 l'Unione esercita dal 1° gennaio 2017 altresì le seguenti funzioni:

- **Funzioni in materia di agricoltura** consistente nella concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24;

- **Funzioni in materia di politiche sociali:** funzioni e gli interventi concernenti la tutela dei "Rom" di cui all' articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura "Rom" nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);

- **Funzioni in materia di politiche giovanili** di cui all' articolo 26, comma 1, della legge regionale 24/2006;

- **Funzioni in materia di contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio:** le funzioni previste dal Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in relazione alle figure delle consigliere e dei consiglieri di parità operanti a livello di area vasta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 vengono esercitate dall'Unione le restanti funzioni di cui all'art.26.

Art. 13

(Tempistiche per l'avvio delle funzioni esercitate dall'Unione per conto dei Comuni)

1. A decorrere dal 1° luglio 2016 prenderanno avvio , alle date previste dalla legge come obbligatorie, le funzioni di cui all'art.27 della legge regionale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 prenderanno avvio le seguenti due ulteriori funzioni:

- **Organizzazione dei servizi pubblici d'interesse economico generale, ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;**
- **Procedure autorizzatorie in materia di energia.**

3. A decorrere dal 1° giugno 2017 prenderà avvio la seguente funzione: servizi finanziari e contabili e controllo di gestione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 prenderanno avvio o le restanti funzioni di cui all'art.27 della legge regionale.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 14 (Organi dell'Unione)

1. Sono organi dell'Unione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. l'Ufficio di presidenza;
- d. l'Organo di revisione.

2. Sono organi di governo quelli di cui al comma 1 lett. a) b) e c) . Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

3. Detti organi sono costituiti esclusivamente da Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione secondo quanto previsto dalla normativa regionale e dal presente statuto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Ai componenti dell'Assemblea, al Presidente e ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, secondo quanto stabilito dalla legge regionale, non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Agli stessi spetta solo un rimborso in relazione a spese vive sostenute per l'espletamento della funzione/ carica espletata/ricoperta, documentate e rendicontate secondo quanto previsto dal regolamento.

5. Le prerogative dei componenti degli organi di governo sono disciplinate dalla norma in materia di enti locali. In tema di responsabilità a detti organi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

6. La decadenza per qualsiasi motivo dalla carica di Sindaco, comporta la contestuale decadenza dalla carica di componente degli organi di governo dell'Unione.

Art. 15 (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell'Unione; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.

2. Il Sindaco, quale rappresentante del Comune aderente all'Unione, esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta dell'Assemblea nella quale è stata accertata l'assenza di incompatibilità nei suoi confronti.

3. Se l'Assemblea dell'Unione è stata sciolta, i nuovi componenti dell'Assemblea esercitano le funzioni dalla data di insediamento della nuova assemblea.

4. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un assessore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.

Art. 16

(Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)

1. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:
 - due voti per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
 - tre voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
 - quattro voti per i Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
 - sette voti per i Comuni con popolazione superiore 10.000 abitanti.
2. Il Sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro, in ragione del tasso di turisticità riconosciuto allo stesso, esprime quattro voti, pari a quelli riconosciuti ai sensi del comma 1, del presente articolo, aumentati di due (totale sei voti).
3. Il rappresentante del Comune di Lignano Sabbiadoro partecipa alle votazioni anche relativamente agli oggetti che riguardano le funzioni indicate all'art. 9.

Art. 17 (Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l'Unione e ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo competente a deliberare in ordine alle materie previste dalle leggi regionali 6/2006 e 26/2014 e ss.mm.ii.
2. L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente dell'Unione.
3. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:
 - a. modifiche statutarie, con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali;
 - b. regolamenti compreso quello sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - c. bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
 - d. atti di programmazione e di pianificazione;
 - e. organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - f. disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
 - g. Piano dell'Unione;
 - h. elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei componenti dell'organo di revisione;
 - i. indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
 - j. modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
 - k. acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;
 - l. contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea.
 - m. atti in materia socio assistenziale previsti dalla L.R. 6/2006.
4. L'Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 3, lettere a), b) ad eccezione del Regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi, c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.
5. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 4 è ridotto a venti giorni.

6. Le deliberazioni di cui al comma 3 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dall'Ufficio di presidenza, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 18 (Funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, oltre quanto già previsto dalla legge, in particolare:
 - a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;
 - b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - c) il numero dei componenti necessario per la richiesta di convocazione e la validità delle sedute;
 - d) il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni
 - e) la definizione delle maggioranze qualificate in ordine alle proposte di deliberazione riguardanti:
 - i. l'approvazione del bilancio e atti di programmazione contabile;
 - ii. l'approvazione dei regolamenti;
 - iii. l'approvazione del Piano dell'Unione;
 - iv. l'approvazione degli atti d'indirizzo per partecipazione a società di capitali.
3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.
4. Nelle more dell'approvazione del regolamento, l'Assemblea si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti compreso il Presidente che rappresentino più del 50% dei voti assegnati con il precedente articolo 16.
5. Fino all'approvazione del regolamento per lo svolgimento delle sedute si applicano le norme regolamentari del Consiglio comunale del Comune più popoloso.

Art.19 (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti, nella prima seduta dell'Assemblea. Il medesimo quorum è previsto per un'eventuale seconda votazione da tenersi non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla prima. Qualora sia necessario procedere ad ulteriori votazioni, queste dovranno tenersi entro dieci giorni dalla precedente. Dalla terza votazione in poi il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti dei componenti.
2. Il Presidente dura in carica tre anni, non è rieleggibile, e può essere sfiduciato dall'Assemblea. In tal caso le funzioni, compresa la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, sono esercitate dal Sindaco in carica del Comune più popoloso. In ogni caso l'Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 20 giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente e si riunisce nei successivi 10 giorni.
3. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione motivata approvata a maggioranza dei voti dei componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, dei voti dei componenti l'Assemblea, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua

presentazione. La mozione, se approvata, comporta anche la decadenza dell'ufficio di Presidenza.

4. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco per effetto della cessazione del mandato elettorale, il Presidente mantiene l'incarico fino alla elezione del successore. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

5. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio, sentito l'ufficio di presidenza, come attore o convenuto.

6. Il Presidente:

- nomina il Vicepresidente;
- nomina, avuto riguardo alle indicazioni dei sindaci dei subambiti, i componenti dell'Ufficio di presidenza e può revocarli con le medesime modalità;
- convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza e ne dirige i lavori secondo quanto stabilito dal regolamento
- nomina e revoca il Direttore, sentito l'ufficio di presidenza;
- nomina il Segretario dell'Unione;
- sovrintende al funzionamento degli uffici;
- nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni;
- può delegare al Vicepresidente, ai singoli componenti dell'Assemblea o a singoli componenti dell'Ufficio di presidenza specifici ambiti di attività;
- può delegare determinate funzioni al Sindaco coordinatore della Conferenza dei Sindaci di subambito, relativamente all'ambito territoriale di riferimento;
- impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
- verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; propone le materie da trattare nelle sedute dell'Assemblea;
- presenta il piano dall'Unione all'Assemblea per l'approvazione;
- ha competenza e poteri di indirizzo sull'attività dei componenti l'Ufficio di presidenza;
- svolge le funzioni di cui all'art.1, c.111 della L. 56/2014.

Art. 20 **(Ufficio di presidenza)**

1. L'Ufficio di presidenza è l'organo esecutivo dell'Unione. E' composto da quattro membri nominati dal Presidente tra i Sindaci in carica dei Comuni facenti parte dell'Unione territoriale Riviera Bassa Friulana. Possono altresì essere nominati a far parte dell'ufficio di presidenza anche assessori delegati in via permanente nelle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge.

2. Il Presidente può, con provvedimento formale, revocare in ogni momento i Componenti dell'Ufficio di presidenza. Dei provvedimenti di nomina e di revoca viene data motivata comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

3. L'Ufficio di presidenza collabora col Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

4. L'Ufficio di presidenza adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea. In particolare, definisce gli indirizzi politico-amministrativi, gli obiettivi e i programmi da realizzare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.

5. L'Ufficio di presidenza predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale e li presenta all'Assemblea per l'approvazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione.
6. Nei casi di urgenza l'Ufficio di presidenza adotta le necessarie variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.
7. L'Ufficio di presidenza dispone i prelevamenti dal fondo di riserva e ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
8. L'Ufficio di presidenza riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all'Assemblea sulla sua attività.
9. L'Ufficio di presidenza svolge le funzioni non attribuite al Presidente e all'Assemblea.
10. La mozione di sfiducia approvata nei confronti del Presidente comporta la decadenza dell'Ufficio di Presidenza.
11. In caso di decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di presidenza, per qualsiasi causa, compresa la cessazione della carica presso il Comune, il successore dovrà essere tempestivamente nominato per garantire il funzionamento dell'organo.

Art.21
(Funzionamento dell'Ufficio di presidenza)

1. L'attività dell'Ufficio di presidenza si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.
2. L'Ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività.
3. Le sedute dell'Ufficio di presidenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge.
4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Ufficio di presidenza sono stabilite con atti di auto organizzazione.

CAPO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 22
(Partecipazione popolare)

1. L'Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, anche mediante l'indizione di referendum consultivi, le cui modalità di effettuazione, materie e casi di esclusione, sono disciplinati da apposito regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto dei cittadini, degli utenti, delle formazioni sociali, delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione degli indirizzi e di attuare il controllo delle attività poste in essere; a tale scopo l'Assemblea può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne compiti e funzionamento
3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato, il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare sono disciplinate con regolamento.

Art. 23
(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. L'Unione garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo un'informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.

2. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili tutti i dati utili relativi:

- all'utilizzo delle risorse ad essa assegnate;
- alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
- ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

3. L'Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

Art. 24

(Sportello per il cittadino)

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l'accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l'Unione garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa aderenti, l'attivazione di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.

CAPO IV

CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 25

(Modalità di conferimento delle competenze all'Unione)

1. Il conferimento delle funzioni e servizi di cui all'art. 10, da effettuare in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei in modo da evitare di lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali, si perfeziona con l'approvazione da parte dell'Assemblea dell'Unione, previo accordo con i singoli Comuni dell'Unione, di appositi piani di sviluppo che definiscono le modalità operative e i meccanismi di raccordo tra Unione e Comuni al fine di esercitare le rispettive competenze e attività, avuto riguardo ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire il mantenimento dell'identità territoriale;
- b) costruire una visione strategica comprensoriale, superando la logica dei confini comunali e integrando le diverse vocazionalità e specificità presenti;
- c) favorire la semplificazione dell'approccio dei cittadini ai servizi;
- d) portare a sistema l'insieme delle risorse umane presenti negli enti coinvolti;
- e) promuovere, attraverso i metodi della condivisione con i rispettivi livelli istituzionali, una capacità relazionale e programmatoria degli enti coinvolti;
- f) assicurare la funzionalità della gestione delle rispettive competenze;
- g) garantire la mutua solidarietà degli enti in merito ai costi derivanti dalla gestione integrata;
- h) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione integrata.

2. Il piano di sviluppo è il documento che individua le competenze attribuite all'UTI, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento.

Art. 26

(Modalità di conferimento delle competenze gestionali ex art. 27 L.R. 26/2014)

1. Il conferimento, delle funzioni e servizi di cui all'art. 11, avuto riguardo a quanto previsto dal comma 3 dello stesso, si perfeziona con l'approvazione da parte delle Giunte comunali dei Comuni dell'Unione di una convenzione elaborata su proposta dell'Assemblea che prevede:

- le modalità di esercizio della titolarità della funzione da parte degli organi comunali;
- i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.

2. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare, di norma, di lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 27 (Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2. Gli organi di governo dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento. La definizione degli obiettivi prioritari dell'ente verrà effettuata tenendo conto delle funzioni comunali da svolgersi avvalendosi dell'Unione. A tal fine le attività comunali da svolgersi avvalendosi dell'Unione dovranno essere previamente programmate e definite.

3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:

- l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 28

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l'Unione provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

Art. 29 (Personale)

1. Il personale dipendente dall'Unione ne costituisce la dotazione organica.
2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni che ne fanno parte, dalle Province e dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 30 (Direttore)

1. La gestione dell'Unione può essere affidata a un Direttore nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dall'Ufficio di presidenza, secondo le direttive del Presidente. Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali.
2. L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato per un massimo di 3 anni, eventualmente rinnovabili.
3. L'incarico di Direttore è a tempo pieno, rinnovabile e revocabile, e viene conferito con le modalità previste dalla legge.
4. Il Presidente può procedere alla revoca dell'incarico del Direttore, sentito l'Ufficio di presidenza, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 31 (Segretario dell'Unione)

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
3. Il Segretario inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di presidenza e ne cura la verbalizzazione avvalendosi del personale addetto alla segreteria degli organi oltre che dei necessari supporti tecnici ed ausilii;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
4. Il Segretario viene nominato dal Presidente per un periodo pari alla durata in carica di quest'ultimo.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi di sostituzione per assenza, vacanza o impedimento del Segretario.

Art. 32
(Piano dell'Unione)

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.

2. Il Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente entro il termine stabilito per l'approvazione del Bilancio di previsione. Esso include il contenuto del documento unico di programmazione di cui all'art.170 del TUEL.

3. L'Assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano relativamente all'anno precedente entro il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione. I consigli dei Comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.

CAPO VI
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 33
(Attività economico finanziaria)

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

4. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo viene istituito un servizio finanziario, facente parte della dotazione organica dell'Unione

Art. 34
(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:

a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione;

b) trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione e quelle svolte per conto dei Comuni.

Art. 35
(Organo di revisione contabile)

1. L'Assemblea dell'Unione nomina l'organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabilite dalla vigente normativa.

Art. 36
(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 37
(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

CAPO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38
(Regolamenti)

1. Salvo diversa previsione legislativa, i regolamenti dell'Unione sono adottati dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti assegnati.
2. L'Unione, fino all'adozione di regolamenti organizzativi propri e in generale di tutte le norme e prassi di organizzazione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti e degli altri atti organizzativi del Comune con il maggior numero di abitanti. Fa eccezione la materia tributaria in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

Art. 39
(Altre disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune di Latisana.

Art. 40
(Rapporti tra Unione e singoli Comuni)

1. I Comuni si impegnano a coordinare i propri strumenti di programmazione e la conseguente gestione con le linee di indirizzo e la programmazione approvati dall'Assemblea dell'Unione.
2. Qualora vi siano atti dell'Unione in contrasto con deliberazioni o determinazioni assunte da un singolo Comune, quest'ultimo comunica al Presidente della Unione le ragioni che determinano la situazione di conflitto.
3. L'Unione e il Comune interessato si impegnano a risolvere il conflitto secondo il principio di leale collaborazione.

Art. 41
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Il presente Statuto si intende automaticamente aggiornato in conformità alle modifiche normative inerenti le Unioni territoriali intercomunali.